

Prot. 956/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
CAMERA CIVILE DI PERUGIA

PROTOCOLLO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA
(art. 83 co. 5, co. 7 lett f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18)

Stipulato tra
Tribunale di Perugia
Procura della Repubblica di Perugia
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
Camera civile di Perugia

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 titolato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la delibera del CSM in data 26 marzo 2020 contenente "linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19" dove si raccomanda di assumere i provvedimenti di cui all'art. 83 commi 5 e 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 attraverso procedure partecipate idonee a coinvolgere in funzione consultiva, tra gli altri, l'Avvocatura;

considerato che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti* (art. 83 c. 7 lett. f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18) è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura al fine di consentire ai giudici e agli avvocati di avere una modalità operativa di riferimento uniforme idonea ad agevolare l'attuazione concreta dei nuovi strumenti operativi;

Considerato

che l'art. 83 co. 5 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che nel periodo in cui opera la sospensione dei termini "e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare", tra le altre, le misure di cui al comma 7 lett h);

che quest'ultima disposizione prevede che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria i capi degli uffici giudiziari possono prevedere " lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" ;

che l'adozione di tali misure è prevista, dall'art. 7 d.l. richiamato anche per il periodo successivo al rinvio delle udienze civili fino al 30 giugno 2020;

tutto ciò premesso

Si dispone concordemente quanto segue

Articolo 1

Preambolo

1. Nel periodo di rinvio d'ufficio delle udienze e di sospensione dei termini di cui ald.l. 17 marzo 2020 n. 18, per i procedimenti civili caratterizzati da urgenza (compresi nelle ipotesi di cui all'art. 83 co. 3 lett. a) d.l. ora citato) e in tutti gli altri procedimenti civili che saranno trattati nel periodo successivo fino al 30 giugno 2020 le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgono, in via generale salve eccezioni preventivamente individuate dal giudice, tramite trattazione scritta (art. 83 co. 7 lett. h) d.l. citato).

Articolo 2

Attività preliminari all'udienza

1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con provvedimento redatto sul sistema consolle, assegnando un congruo termine, ove necessario differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

2. La Cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

Articolo 3

Trattazione scritta sostitutiva dell'udienza

1. La trattazione scritta costituisce una modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili; il magistrato potrà quindi: a) mantenere la data di udienza già fissata; b)

stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissarne una nuova.

2. L'udienza fissata costituirà, per le parti e il giudice, salva la diversa disciplina delle ipotesi di definizione del giudizio autonomamente trattate ai successivi articoli 5 e 6, il momento a partire dal quale sarà adottato, fuori udienza, il provvedimento del giudice.

3. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al comma 1; da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti in relazione alle quali sono state formulate le istanze, le deduzioni o le conclusioni (tra le quali: ordinanza ex art. 702 bis co. 3 o 4 c.p.c., ordinanza ex art. 183 bis c.p.c., sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.). Ove la trattazione del giudizio prosegua i provvedimenti conterranno l'indicazione della data dell'udienza successiva precisandone anche le modalità.

Art. 4

Trattazione scritta e termini di cui all'art. 183 c.p.c.

1. Nelle ipotesi nelle quali il giudice abbia concesso i termini di cui all'art. 183 6° co. c.p.c., alla scadenza dei termini, con ordinanza fuori udienza, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

Art. 5

Trattazione scritta e conferimento incarico al CTU

1. Nelle ipotesi in cui sia fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico al CTU il giudice, decidendo di provvedere con trattazione scritta, nel provvedimento di cui all'art. 2 co. 1, indicherà i termini concessi al consulente per la trasmissione della relazione alle parti, i termini per le osservazioni delle parti e il successivo termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Indicherà inoltre il termine, preferibilmente anteriore di almeno due giorni all'udienza, entro il quale le parti dovranno far pervenire in cancelleria la nomina del consulente di parte con l'indirizzo mail.

2. Per il conferimento dell'incarico, il giudice potrà disporre che il CTU accetti l'incarico e presti il giuramento mediante invio di PEC con allegata dichiarazione contenente l'accettazione ed il giuramento ai sensi dell'articolo 193 c.p.c., assumendo l'impegno di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità. Il CTU indicherà altresì nello stesso atto la data di inizio delle operazioni peritali che avrà cura di comunicare personalmente ai consulenti di parte utilizzando gli indirizzi mail indicati nelle nomine depositate come al punto precedente.

Art. 6

Trattazione scritta e definizione del giudizio

Nei casi in cui la trattazione scritta sostituisce l'udienza di precisazione delle conclusioni nelle ipotesi di cui agli artt. 189 c.p.c. (rimessione della causa al collegio), 281 quinquiesco. 1 c.p.c. (decisione del giudice monocratico a seguito di trattazione scritta), il giudice, alla data fissata quale termine per il deposito in via telematica delle conclusioni, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui all'art. 1 indicando che da quella data decorrono i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Alla scadenza dei termini indicati decorrono i termini di legge per il provvedimento del giudice, previa discussione in camera di consiglio per i provvedimenti collegiali.

Art 7

Trattazione orale e definizione del giudizio

Nei casi in cui il giudice intenda optare per la trattazione mista ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c. (decisione a seguito di trattazione mista) ovvero per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (decisione a seguito di trattazione orale) il giudice, per la sola discussione orale e, nel 281 sexies c.p.c., per la discussione orale seguita dalla decisione, potrà optare per la celebrazione dell'udienza con collegamento da remoto (con il sistema Microsoft Teams) ovvero per la sostituzione della discussione orale con la trattazione scritta. In tal caso, con il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 1 e con cui fisserà alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni, indicherà anche la scelta adottata dando le indicazioni conseguenti.

Art. 8

Giudizi di lavoro e previdenza

1. Per i giudizi nella materia del lavoro e della previdenza i giudici potranno trattare le cause nelle fasi di cui gli artt. 420 e 429 c.p.c. tramite il sistema dell'udienza con collegamento da remoto, tramite Microsoft Teams, ovvero tramite trattazione scritta ovvero ancora adottando una trattazione mista tra i due sistemi.
2. In ogni caso adotteranno, per ciascun giudizio, un provvedimento esplicativo delle modalità di trattazione indicando in esso la data e l'ora del collegamento per la trattazione orale ovvero i termini per il deposito delle istanze, conclusioni e memorie scritte sostitutive della trattazione orale.

Art. 9

Attività dei difensori

1. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi dell'art. 1 co. 1 note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale titolo di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), eventualmente tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
2. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice

potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui all'art. 1, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Art 10 Operatività


Si stabilisce l'operatività immediata del presente protocollo sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a condividere periodiche verifiche della funzionalità degli strumenti previsti dal presente protocollo e ad adottare le conseguenti necessarie misure.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, al Prefetto di Perugia.

Perugia 09 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti



Il Presidente del
Consiglio dell'Ordine
Stefano Tentori Montalto
f.to digitalmente

Il Presidente della
Camera Civile
Fabiana Silvestri

